

**Fondo Solidarietà Bilaterale per la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Accordo collettivo provinciale**

Le parti sociali:

Assoimprenditori Alto Adige, rappresentata dal sig. Vinicio Biasi,

Lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano, rappresentata dal sig. Martin Haller

CNA-SHV Unione Provinciale degli Artigiani, rappresentata dal sig. Marco Nobile

Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), rappresentata dal sig. Wilfried Albenberger,

Unione commercio, turismo e servizi Alto Adige, rappresentata dal sig. Philipp Moser,

Confesercenti Alto Adige, rappresentata dal sig. Federico Tibaldo,

Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Südtirol-Alto Adige, rappresentata dalla sig.ra Barbara Giordano,

Federazione Cooperative Raiffeisen, rappresentata dal sig. Herbert von Leon,

Coopbund Bolzano, rappresentata dal sig. Heinrich Grandi,

A.G.C.I. Alto Adige, rappresentato dal sig. Marco Schoepf,

Cooperazione autonoma Cooperdolomiti, rappresentata dal sig. Walter Petrone

CGIL/AGB, rappresentata dalla sig.ra Cristina Masera

SGBCISL, rappresentata dal sig. Dieter Mayr,

UIL-SGK, rappresentata dal sig. Christian Troger,

ASGB, rappresentata dal sig. Tony Tschenett,

Alla presenza:

dell'Assessore al lavoro della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Philipp Achammer;

del Presidente pro tempore del Comitato amministratore dei Fondi di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Sieghart Flader

**Bilateraler Solitaritätsfonds für die autonome Provinz Bozen – Südtirol
Kollektives Landesabkommen**

Die Sozialpartner:

Unternehmerverband Südtirol, vertreten durch Herrn Vinicio Biasi,

Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister, vertreten durch Herrn Martin Haller

CNA-SHV Südtiroler Handwerkervereinigung, vertreten durch Herrn Marco Nobile

Hotelier- und Gastwirteverband, vertreten durch Herrn Wilfried Albenberger,

Handels- und Dienstleistungsverband Südtirols, vertreten durch Herrn Philipp Moser

Verband der Selbständigen Südtirols, vertreten durch Herrn Federico Tibaldo,

Verband der Freiberufler Confprofessioni Südtirol-Alto Adige, vertreten durch Frau Barbara Giordano,

Raiffeisenverband Südtirol, vertreten durch Herrn Herbert von Leon,

Coopbund Bozen, vertreten durch Herrn Heinrich Grandi,

A.G.C.I. Alto Adige Südtirol, vertreten durch Herrn Marco Schoepf,

Cooperazione autonoma Cooperdolomiti, vertreten durch Herrn Walter Petrone

AGB/CGIL, vertreten durch Frau Cristina Masera

SGBCISL, vertreten durch Herrn Dieter Mayr,

UIL-SGK, vertreten durch Herrn Christian Troger

ASGB, vertreten durch Herrn Tony Tschenett,

Im Beisein:

des Landesrates für Arbeit der autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Philipp Achammer;

des zeitweiligen Präsidenten des Bilateralen Solidaritätsfonds der autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Sieghart Flader

Visto:

- il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2 comma 124, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 40 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede per la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige la possibilità di sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersetoriale;
- l'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni, che delega le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale a stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersetoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- il punto 1.10 dell'accordo quadro delle parti sociali presenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige del 19 marzo 2015 sull'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, ove le parti firmatarie si impegnano a intraprendere trattative entro il 31 dicembre 2015 per agevolare l'introduzione di un ammortizzatore alternativo alla cassa integrazione in deroga;
- l'accordo provinciale di costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige del 15 dicembre 2015;
- l'accordo provinciale integrativo dell'accordo di costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige del 27 aprile 2016;
- l'accordo provinciale per l'estensione del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti del 28 gennaio 2021;
- le comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 febbraio 2016 e del 15 marzo 2016 in base alle quali la sostenibilità finanziaria del fondo di solidarietà bilaterale può essere accertata da parte dell' Inps solo se nell'ambito dell'accordo sono state stabilite la durata, le causali d'intervento e ogni altro elemento utile a definire la prestazione dell'assegno ordinario come prestazione minima e obbligatoria che il fondo deve garantire al fine di as-

Nach Einsichtnahme in:

- das Legislativdekret vom 5. März 2013, Nr. 28, in geltender Fassung, welches nach Maßgabe des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191, in geltender Fassung, die Übertragung der Befugnisse insbesondere im Bereich der Lohnausgleichskasse, der Arbeitslosenunterstützung und der „Mobilität“ an die autonome Provinz Bozen – Südtirol regelt;
- den Artikel 40 des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, in geltender Fassung, welcher für die autonome Provinz Bozen – Südtirol die Möglichkeit vorsieht, die Einrichtung eines bereichsübergreifenden Solidaritätsfonds zu unterstützen;
- den Artikel 26, Absatz 1, des Legislativdekretes vom 14. September 2015, in geltender Fassung, der den gesamtstaatlich vergleichsweise repräsentativsten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen den Abschluss von kollektiven Abkommen und Verträgen überantwortet, welche die Gründung von bilateralen Solidaritätsfonds für Wirtschaftsbereiche, die nicht von den Bestimmungen über den Lohnausgleich Gebrauch machen können, vorsehen;
- den Punkt 1.10 des Rahmenabkommens der Sozialpartner der im Gebiet der autonomen Provinz Bozen – Südtirol vorhandenen Sozialpartner vom 19. März 2015 über die Anwendung der besonderen Abfederungsmaßnahmen in der autonomen Provinz Bozen – Südtirol vom 19. März 2015, wo sich die Sozialpartner verpflichten, innerhalb 31. Dezember 2015 Verhandlungen über alternative Abfederungsmaßnahmen zur außerordentlichen Lohnausgleichskasse aufzunehmen;
- das Landesabkommen über die Gründung des bilateralen Solidaritätsfonds der autonomen Provinz Bozen – Südtirol vom 15. Dezember 2015;
- das ergänzende Landesabkommen des Landesabkommens über die Gründung des bilateralen Solidaritätsfonds der autonomen Provinz Bozen – Südtirol vom 27. April 2016;
- das Landesabkommen über die Ausdehnung des bilateralen Solidaritätsfonds der autonomen Provinz Bozen-Südtirol auf Arbeitgeber mit bis zu fünf Arbeitnehmern vom 28. Jänner 2021;
- in die Mitteilungen des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 22. Februar 2016 und vom 15. März 2016 wonach die finanzielle Abdeckung des bilateralen Solidaritätsfonds durch das NISF nur dann festgestellt werden kann, wenn die Dauer, die Beweggründe und jede andere für die Festlegung der Grundleistung erforderliche Voraussetzung im Abkommen selbst definiert sind. Die Grundleistung ist die Mindestleistung, welche der Fonds für jene Arbeitneh-

sicurare ai lavoratori dei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni, sulla cassa integrazione guadagni una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni;

Considerato che:

- l'assegno ordinario costituisce, ai sensi dell'articolo. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la prestazione minima obbligatoria che il Fondo di solidarietà bilaterale nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige deve garantire ai lavoratori occupati presso aziende che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione straordinaria o ordinaria;

Convengono quanto segue:

**Art.1
Costituzione del Fondo**

1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di Solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Südtirol, di seguito indicato Fondo.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione autonoma dell'Inps.
3. Per tutte le prestazioni attivate dal Fondo è previsto il pagamento di un contributo ordinario nella misura dello 0,45 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da suddividere per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.
4. Il Fondo opera secondo il vincolo del pareggio di bilancio e con esclusione del principio di automaticità delle prestazioni. Lo stesso può erogare prestazioni solo previa costituzione di specifiche risorse finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite e disponibili.
5. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle proprie risorse finanziarie, derivanti dalla contribuzione ordinaria e dai contributi di attivazione degli interventi richiesti dai singoli datori di lavoro.
6. Gli oneri di gestione del Fondo sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

**Art.2
Finalità del Fondo**

1. Il Fondo opera per le seguenti finalità:

mer garantieren muss, die nicht in den Anwendungsbereich des Titels I des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, in geltender Fassung, über die Lohnausgleichskasse fallen und im Fall einer Reduzierung oder Aussetzung der Arbeitstätigkeit infolge der Beweggründe, die von der Regelung des Lohnausgleichs vorgesehen ist, eine Sicherstellung des Einkommens gewährt;

Unter Berücksichtigung, dass:

- die Grundleistung gemäß Artikel 26, Absatz 1 des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, die verpflichtende Mindestleistung ist, welche der Fonds jenen Arbeitnehmern garantieren muss, welche bei Betrieben beschäftigt sind, die sich außerhalb des Anwendungsbereichs des Sonderlohnaufliegs und des ordentlichen Lohnausgleichs befinden;

Vereinbaren folgendes:

**Art. 1
Errichtung des Fonds**

1. Der Bilaterale Solidaritätsfonds der autonomen Provinz Bozen – Südtirol, nachfolgend Fonds genannt, ist beim Nationalinstitut für soziale Fürsorge NISF errichtet.
2. Der Fonds hat keine Rechtspersönlichkeit und wird vom NISF separat verwaltet.
3. Für alle vom Fonds vorgesehenen Leistungen ist die Bezahlung eines ordentlichen Beitragsatzes in Höhe von 0,45 Prozent vorgesehen. Dieser wird auf der Grundlage für die Berechnung der Sozialabgaben bemessen und geht zu zwei Dritteln zu Lasten des Arbeitgebers und zu einem Drittel zu Lasten des Arbeitnehmers.
4. Der Fonds wird nach dem Prinzip des Haushaltsausgleichs verwaltet und zwar unter Ausschluss von automatisch zustehenden Leistungen. Leistungen können nur aufgrund spezieller finanzieller und verfügbarer Ressourcen erbracht werden.
5. Für die Erbringung der Leistungen im Rahmen der finanziellen Verfügbarkeiten werden die ordentlichen und weiteren, für die Beanspruchung der Leistungen vom Arbeitgeber geschuldeten Beiträge herangezogen.
6. Die Führungskosten des Fonds sind zu Lasten des Fonds und werden durch die geschuldeten Beitragszahlungen finanziert.

**Art. 2
Zweckbestimmung des Fonds**

1. Der Fonds kann für folgende Zwecke beansprucht werden:

- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;
- assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito ovvero integrazioni contributive, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, per lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Art.3 Ambito di applicazione

1. Partecipano al Fondo e sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del medesimo decreto legislativo o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. I datori di lavoro iscritti al Fondo possono aderire a fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi costituiti successivamente a livello nazionale. In tale caso, a decorrere dalla data di adesione allo stesso, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti dal Fondo.
3. La soglia dimensionale, di cui al primo comma, è calcolata sulla base del numero di tutti i lavoratori in forza presso il datore di lavoro al 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno.
4. Per le aziende che iniziano l'attività nel corso dell'anno, ovvero ad andamento ciclico o stagionale la forza lavoro è determinata con riferimento alla media dei lavoratori dipendenti durante i mesi di attività nel corso dell'anno, anche non continuativi, purché trattasi ad un periodo di attività complessivamente superiore a quanto previsto dal successivo articolo 4 comma 1.

- Gewährung einer Unterstützungsmaßnahme für Arbeitnehmer, deren Arbeitstätigkeit aufgrund staatlich vorgesehener Bestimmungen reduziert oder ausgesetzt ist;
- Gewährung von ergänzenden Leistungen für Arbeitnehmer, die wegen Verlust des Arbeitsplatzes oder wegen Lohnausgleich Leistungen laut geltenden Bestimmungen beziehen;
- Bereitstellung von einkommensstützenden außerordentlichen Zahlungen bzw. von Beitragszuzahlungen im Rahmen von geförderten Austritten für Arbeitnehmer, die innerhalb von fünf Jahren die Voraussetzungen für die Altersrente oder vorgezogene Rente erreichen;
- Mitfinanzierung von Bildungsprogrammen für die berufliche Weiterbildung oder Neuorientierung, auch zusammen mit nationalen Fonds oder jenen der Europäischen Union.

Art. 3 Anwendungsbereich

1. Am Fonds sind alle privaten Arbeitgeber beteiligt, die mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigen und Sektoren angehören, die nicht in den Anwendungsbereich des I. Titels des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, in geltender Fassung fallen und zudem nicht den bilateralen Solidaritätsfonds laut Artikel 26 des genannten Legislativdekretes oder nicht den alternativen bilateralen Solidaritätsfonds laut Artikel 27 des genannten Legislativdekretes beigetreten sind und mindestens 75 Prozent der Belegschaft in Produktionseinheiten beschäftigen, die sich auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen – Südtirol befinden.
2. Die Arbeitgeber, die dem Fonds beigetreten sind, können bilateralen oder alternativen bilateralen Solidaritätsfonds beitreten, die nachträglich auf Staatsebene errichtet werden. In diesem Falle unterliegen sie ab dem Beitrittsdatum nicht mehr der Regelung des Fonds, vorbehaltlich der bereits beschlossenen Leistungen. Die eingezahlten oder noch zu zahlenden Beiträge verbleiben im Fonds.
3. Die Anzahl der Beschäftigten wird aufgrund der Gesamtzahl aller Arbeitnehmer, die am 1. Jänner eines jeden Jahres beim Arbeitgeber beschäftigt sind und mit Wirkung für das gesamte Jahr berechnet.
4. Für die Betriebe, die ihre Tätigkeit während des Jahres beginnen bzw. zyklischen oder saisonalen Schwankungen unterliegen, wird die Anzahl der Beschäftigten aufgrund der im Jahresverlauf durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer berechnet, sofern es sich um eine Tätigkeitsdauer handelt, die insgesamt über der im Artikel 4, Absatz 1, genannten Zeit liegt.

Udo Cnogli
Beben

4 PW

Wolfgang Schmid
Christian Dorn

Art.4 Beneficiari del Fondo

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi, nei limiti di legge, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato. Tutti devono avere un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno quarantacinque giorni, anche non continuativi, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore, che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell'attività appaltata.
3. Sono esclusi dalle prestazioni previste dal Fondo, i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le ulteriori categorie di lavoratori escluse dalla normativa statale.

Art.5 Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti il presente accordo, da due rappresentanti con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è integrato da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della provincia autonoma di Bolzano.
3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e la nomina non può essere effettuata per più di tre volte consecutive.
4. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti aventi diritto al voto.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4 Begünstigte des Fonds

1. Begünstigte des Fonds sind Arbeitnehmer mit untergeordneten Arbeitsverhältnissen, einschließlich, im gesetzlichen Rahmen, jene, die mit einem Lehrvertrag beschäftigt sind. Alle müssen zum Zeitpunkt des Antrags um Gewährung der Leistung bei der antragstellenden Betriebseinheit eine effektive Arbeitsdauer, auch mit Unterbrechungen, von mindestens fünfundvierzig Tagen in den zwölf dem Antrag um die Gewährung der Leistungen vorausgehenden Monaten angereift haben.
2. Für die Berechnung der im vorherigen Absatz genannten Voraussetzung wird in die effektive Arbeitsdauer des Arbeitnehmers, der bei Firmenwechsel im Rahmen von Vergabeverträgen auf den neuen Dienstleister übergeht, auch die Zeit, während der der Arbeitnehmer in der vergebenen Tätigkeit beschäftigt war, mitberücksichtigt.
3. Die leitenden Angestellten, die öffentlichen Bediensteten, die Heimarbeiter und die übrigen von den staatlichen Bestimmungen ausgeschlossenen Beschäftigten sind von den Leistungen des Fonds ausgeschlossen.

Art. 5 Verwaltung des Fonds

1. Der Fonds wird vom Verwaltungskomitee, nachfolgend Komitee genannt, geführt.
2. Das Komitee besteht aus fünf Sachverständigen, die von den Arbeitnehmerorganisationen, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, designiert werden und aus fünf Sachverständigen, die von den Arbeitgeberorganisationen, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, designiert werden. Weiters besteht das Komitee aus zwei leitenden Angestellten, die vom Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik und vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen bestellt werden. Zudem gehört dem Komitee ein leitender Angestellter der autonomen Provinz Bozen an.
3. Die Mitglieder des Komitees verbleiben vier Jahre im Amt und können nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Male ernannt werden.
4. Nach Verfall der Amtszeit führt das scheidende Komitee die Amtsgeschäfte bis zur Einsetzung der neuen Mitglieder weiter.
5. Für die Gültigkeit der Sitzungen ist die Anwesenheit von mindestens sieben Mitgliedern mit Stimmrecht notwendig.
6. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Komitees gefasst und bei Stimmengleichheit überwiegt die Stimme des Präsidenten.

7. Partecipano alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo, con voto consultivo, il collegio sindacale dell'INPS e il direttore generale dell'istituto o un suo delegato.
8. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento o indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di missione per i membri designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9. L'efficacia delle decisioni del Comitato può essere sospesa, secondo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art.6 Compiti del Comitato

1. Al Comitato di cui all'articolo precedente sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modifiche.
2. Il Comitato può anche proporre alle parti sociali firmatarie del presente accordo criteri di precedenza, turnazione e limiti nell'accesso agli interventi e ai trattamenti, anche riferibili all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro.
3. Il Comitato monitora le entrate e le uscite del fondo e predisponde bilanci di previsione a otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza (DEF) e relativa nota di aggiornamento (NADEF), in particolare al fine di proporre per tempo eventuali modifiche dell'importo delle prestazioni o della contribuzione al fondo, in maniera da garantire l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art.7 Prestazioni

1. Il Fondo garantisce la prestazione di assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
2. Il Fondo sostiene altresì il ricambio generazionale delle maestranze secondo i limiti e le modalità di cui al successivo articolo 9.
3. Le parti firmatarie si riservano di riesaminare con apposito successivo accordo l'eventuale

7. An den Sitzungen des Verwaltungskomitees des Fonds nehmen, mit beratendem Stimmrecht, der Aufsichtsrat des NISF und der Generaldirektor des Instituts oder eine vom selben bevollmächtigte Person teil.
8. Die Teilnahme am Komitee ist unentgeltlich und bewirkt kein Anrecht auf Bezüge oder Aufwandsentschädigungen, außer für die Rückvergütung von Außendienstaufwendungen zu Gunsten der vom Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik bzw. vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen designierten Mitgliedern.
9. Die Wirksamkeit der Beschlüsse des Komitees kann laut Artikel 36, Absatz 7, des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, ausgesetzt werden.

Art. 6 Aufgaben des Komitees

1. Das im vorausgehenden Artikel genannte Komitee erfüllt die Aufgaben gemäß Artikel 36 des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, in geltender Fassung.
2. Das Komitee kann auch den Sozialpartnern, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, Vorrangskriterien, Abwechslungen und Zugangsbeschränkungen zu den Beanspruchungen und Leistungen, auch hinsichtlich der vom einzelnen Arbeitgeber geschuldeten ordentlichen Beiträge, vorschlagen.
3. Das Komitee überwacht die Einnahmen und die Ausgaben des Fonds und erarbeitet auf acht Jahre ausgelegte Haushaltspläne, die auf Wirtschaftsszenarien aufbauen, welche mit der staatlichen Prognose für Wirtschaft und Finanzen (DEF) und der entsprechenden Berichtigung (NADEF) kohärent sind. Damit werden rechtzeitige Vorschläge zur eventuellen Änderung der Höhe der Leistungen oder des Beitragssatzes bezweckt, damit ein ausgeglichener Haushalt im Sinne von Artikel 35 des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, gewährleistet wird.

Art. 7 Leistungen

1. Der Fonds stellt die Gewährung der Grundleistung für Arbeitnehmer sicher, die von Reduzierungs- oder Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen sind, sofern Gründe, für welche das Gesetz die ordentliche Lohnausgleichskasse oder Sonderlohnauflage vorsieht, vorliegen;
2. Der Fonds unterstützt außerdem den Generationswechsel unter den Arbeitnehmern gemäß den Einschränkungen und den Modalitäten laut folgendem Artikel 9.
3. Die unterzeichnenden Sozialpartner behalten sich vor, mit späterem Gewerkschaftsabkom-

cofinanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi bilaterali, provinciali, nazionali o dell'Unione Europea.

Art.8 Assegno ordinario

1. La prestazione minima, di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere erogata a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso o ridotto in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
2. Sono destinatari delle prestazioni di cui al comma 1, i lavoratori subordinati, compresi, nei limiti di legge, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, e che abbiano un'anzianità di lavoro, presso l'unità produttiva di almeno quarantacinque giorni, anche non continuativi nell'arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
3. L'importo dell'assegno ordinario è determinato con le modalità e con il rispetto del limite massimo previsto dalla legge in materia di integrazione salariale per la soglia superiore, ovvero comunque in misura non inferiore ad euro 1.199,00 euro, al lordo della riduzione prevista dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari a 5,84 per cento, indipendentemente dalla retribuzione mensile fissata.
4. L'assegno ordinario può essere concesso per una durata non superiore a 26 settimane per singola richiesta nel biennio mobile.
5. Per ciascuna unità produttiva l'intervento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
6. In ogni caso le prestazioni sono concesse in misura a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo del medesimo datore di lavoro. I contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro comprendono anche la quota a carico del lavoratore.
7. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo in cui beneficia dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Si osservano al riguardo le ordinarie disposizioni sull'incumulabilità fra redditi di lavoro autonomo o subordinato e integrazione salariale.

men die eventuelle Mitfinanzierung von Bildungsprogrammen für die berufliche Weiterbildung oder Neuorientierung, auch zusammen mit bilateralen, landeseigenen oder nationalen Fonds bzw. jenen der Europäischen Union zu beschließen.

Art. 8 Grundleistung

1. Die Mindestleistung laut Artikel 26, Absatz 1 des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, kann für jene Arbeitnehmer gewährt werden, deren Arbeitstätigkeit infolge der Gründe, für welche das Gesetz die ordentliche Lohnausgleichskasse oder Sonderlohnauflage vorsieht, ausgesetzt sind.
2. In den Genuss der Leistungen laut Absatz 1 kommen Arbeitnehmer mit einem untergeordneten Arbeitsverhältnis, einschließlich, im gesetzlichen Rahmen, jene welche mit einem Lehrvertrag beschäftigt sind. Die Betroffenen müssen bei der Produktionseinheit, bei welcher das Verfahren anhängig ist, zum Zeitpunkt des Antragsdatums ein effektives Dienstalter von fünfundvierzig Tagen in den zwölf dem Antrag vorausgehenden Monaten aufweisen.
3. Der Betrag der Grundleistung wird mit den Modalitäten und unter Berücksichtigung der Höchstgrenzen, welche das Gesetz für die höhere Schwelle des Lohnausgleiches vorsieht und jedenfalls im Wert von nicht weniger als 1.199,00 Euro vorbehaltlich des Abzugs gemäß Artikel 26 des Gesetzes vom 28. Februar 1986, Nr. 41, von 5,84 Prozent, unabhängig von der monatlichen Entlohnung festgelegt.
4. Die Grundleistung kann für eine Höchstdauer von 26 Wochen für jeden Antrag im mobilen Zweijahreszeitraum gewährt werden.
5. Für jede Produktionseinheit darf die Beanspruchung des bilateralen Solidaritätsfonds der autonomen Provinz Bozen – Südtirol die Höchstdauer der 24 Monate im mobilen Fünfjahreszeitraum nicht überschreiten.
6. Jedenfalls können die Leistungen nicht mehr als das Zehnfache der vom einzelnen Arbeitgeber geschuldeten Beiträge ausmachen, wobei die aufgrund jeglichen Rechtstitels beschlossenen Leistungen für diesen Arbeitgeber berücksichtigt werden. Die vom einzelnen Arbeitgeber geschuldeten Beiträge umfassen auch den Arbeitnehmeranteil.
7. Der Arbeitnehmer, der während des Zeitraumes des Bezugs der Grundleistung einer selbständigen oder unselbständigen Arbeit nachgeht, hat für die geleisteten Arbeitstage keinen Anspruch auf die Leistungen. Diesbezüglich gelten die gewöhnlichen Bestimmungen über das Kumulierungsverbot zwischen Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Arbeit und Lohnausgleich.

8. L'accesso all'assegno ordinario è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste legge stativamente ovvero contrattualmente per le integrazioni salariali.

Art. 9 Staffetta generazionale

1. La prestazione di cui al presente articolo, volta al sostegno del ricambio generazionale di maestranze, è riservata ai lavoratori, occupati presso datori di lavoro iscritti al Fondo con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato con diritto alla riassunzione, di durata residua presuntiva fino a 36 mesi prima della maturazione del diritto alla pensione, sia essa anticipata che di vecchiaia, che siano disponibili a ridurre il proprio orario di lavoro nella misura non inferiore al 50 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale a tempo pieno.
2. Il datore di lavoro richiedente l'intervento della staffetta generazionale si obbliga contestualmente ad assumere in sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e per un orario di lavoro non inferiore a quello complessivamente ridotto agli stessi altri lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.
3. La staffetta generazionale è soggetta a un contributo di attivazione a carico del datore di lavoro richiedente nella misura di un quarto dell'importo necessario per coprire la contribuzione fino al livello di cui al successivo comma 5.
4. Per accedere alla prestazione, il datore di lavoro richiedente dovrà stipulare un accordo con le RSU/RSA o, in loro mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo. Tale accordo, accertato il consenso dei lavoratori beneficiari della misura, disciplina la decorrenza della riduzione dell'orario di lavoro, i tempi per le assunzioni sostitutive, la tipologia contrattuale dei lavoratori neoassunti, nonché eventuali misure per flessibilizzare l'orario di lavoro o per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
5. Il lavoratore beneficiario della staffetta generazionale ha diritto alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, secondo i parametri del contratto collettivo applicato, nonché alla correlata contribuzione previdenziale. Il Fondo provvede per il lavoratore di cui al comma 1 all'integrazione della contribuzione previdenziale fino al raggiungimento dell'importo dovuto nella media degli ultimi diciotto mesi precedenti l'ammissione alla staffetta ge-


8. Die Gewährung der Grundleistung setzt die gewerkschaftlichen Informations- und Beratungsverfahren voraus, welche gesetzlich oder kollektivvertraglich für den Lohnausgleich vorgesehen sind.

Art. 9 Altersteilzeit

1. Die von diesem Artikel angeführte Leistung, welche der Unterstützung des Generationenwechsels der Arbeitskräfte dient, ist Arbeitnehmern vorbehalten, die von im Fonds eingeschriebenen Arbeitgebern mit unbefristetem Arbeitsvertrag oder mit einem befristeten Arbeitsvertrag mit Anrecht auf Wiedereinstellung beschäftigt sind. Die Restdauer der Beschäftigung wird mit bis zu 36 Monaten bis zur Anreifung der Alterspension oder der vorgezogenen Pension festgelegt und setzt eine Bereitschaft des Betroffenen zur Reduzierung der Arbeitszeit von nicht weniger als 50 Prozent gegenüber der kollektivvertraglichen Vollzeit voraus..







2. Der Arbeitgeber, der die Altersteilzeit beantragt, verpflichtet sich gleichzeitig, als Ersatz für die Arbeitnehmer gemäß Absatz 1 und für eine Arbeitszeit, welche nicht unter der insgesamt reduzierten Arbeitszeit liegt, andere Arbeitnehmer mit einem Höchstalter von 35 vollendeten Lebensjahren einzustellen.
3. Der Antrag auf Altersteilzeit unterliegt einem speziellen, an die Beanspruchung der Leistung gebundenen Beitrag des Arbeitgebers im Ausmaß von einem Viertel des für die Deckung der laut folgendem Absatz 5 geschuldeten Sozialbeiträge notwendigen Betrages.
4. Um die Leistung zu beanspruchen muss der antragstellende Arbeitgeber ein Abkommen mit den betrieblichen/einheitlichen Gewerkschaftsvertretungen bzw., wenn diese nicht bestehen, mit den territorialen Gewerkschaftsorganisationen, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, abschließen. Dieses Abkommen hat den Konsens der begünstigten Arbeitnehmer festzustellen und regelt das Anlaufdatum der Arbeitszeitreduzierung, die Fristen für die Einstellung des Ersatzpersonals, die Art der Arbeitsverträge der Neueingestellten sowie allfällige Modalitäten der Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder zur Vereinbarung von Familie und Beruf.
5. Der Arbeitnehmer, der die Altersteilzeit genießt, hat Anrecht auf die vom entsprechenden Kollektivvertrag für die effektiv gearbeiteten Stunden vorgesehene Entlohnung und auf die entsprechenden Vorsorgebeiträge. Der Fonds ergänzt für den im Absatz 1 genannten Arbeitnehmer die Sozialbeiträge bis zum durchschnittlich in den 18 der Altersteilzeit vorausgehenden Monaten eingezahlten Betrag. Spätere von den Kollektivverträgen vorgesehene oder vom Arbeitgeber gewährte Lohnerhöhungen

nerazionale. Successivi aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo applicato o concessi dal datore di lavoro hanno effetto esclusivamente sulla contribuzione correlata all'effettiva prestazione di lavoro.

6. La staffetta generazionale è reversibile non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla sua attivazione, previo accordo sindacale. Sono salvi i diritti dei lavoratori assunti in sostituzione, sia in ordine alla stabilizzazione contrattuale, sia in ordine all'espansione dell'orario di lavoro fino al raggiungimento del tempo pieno. Per i lavoratori di cui al comma 1 la staffetta generazionale è totalmente incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
7. Il Fondo provvederà al versamento mensile dei contributi previdenziale a suo carico, come calcolati a norma del comma 5. La contribuzione previdenziale correlata dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 10 Norme finali

1. Le parti firmatarie del presente accordo possono, nel pieno rispetto dell'articolo 9 e dell'obbligo di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stipulare accordi di modifica per individuare altre categorie di beneficiari, nonché possibili ulteriori misure e criteri di erogazione.
2. Il presente accordo sostituisce dalla data del suo recepimento di cui al successivo comma 3 gli accordi del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016. Rimangono, tuttavia, in vigore le norme di cui agli articoli 2, commi 5 e 7, e 5, comma 2 dell'accordo 15 dicembre 2015, nonché agli articoli 6, 7 e 8, comma 2, dell'accordo del 27 aprile 2016.
3. Il presente accordo è trasmesso ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini del suo recepimento con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Bolzano, 29 luglio 2021

bewirken ausschließlich die Anpassung der vom Arbeitgeber im Verhältnis zur effektiven Arbeitsleistung geschuldeten Sozialbeiträge.

6. Die Altersteilzeit kann nach einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten mit Gewerkschaftsabkommen aufgehoben werden. Dabei sind die Rechte der ersatzweise eingestellten Arbeitnehmer, sowohl hinsichtlich der Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses als auch hinsichtlich der Erweiterung der Arbeitszeit bis zur Erreichung der Vollzeit zu berücksichtigen. Für die im Absatz 1 genannten Arbeitnehmer ist die Altersteilzeit nicht kompatibel mit jedwelchem anderen selbständigen oder untergeordneten Arbeitsverhältnis.
7. Der Fonds überweist die von ihm im Ausmaß laut Absatz 5 übernommenen Vorsorgebeiträge monatlich. Die anteilmäßigen Vorsorgebeiträge werden nach Maßgabe des Artikels 40 des Gesetzes vom 4. November 2010, Nr. 183, berechnet.

Art. 10 Schlussbestimmungen

1. Die Parteien, welche dieses Abkommen unterzeichnen, können, unter Beachtung des Artikels 9 und der Pflicht, im Sinne von Artikel 35 des Legislativdekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, einen ausgeglichenen Haushalt zu führen, Änderungsabkommen abschließen, mit welchen weitere begünstigte Arbeitnehmerkategorien, sowie weitere mögliche Maßnahmen oder Ausschüttungskriterien festgelegt werden.
2. Dieses Abkommen ersetzt ab dem Datum seiner Bestätigung laut nachfolgendem Absatz 3 die Abkommen vom 15. Dezember 2015 und vom 27. April 2016. Die Bestimmungen gemäß Artikel 2, Absätze 5 und 7, und 5, Absatz 2 des Abkommens vom 15. Dezember 2015, sowie gemäß Artikel 6, 7 und 8, Absatz 2, des Abkommens vom 27. April 2016 bleiben gleichwohl in Kraft.
3. Dieses Abkommen wird gemäß Artikel 40 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. September 2015, Nr. 148, in geltenden Fassung, im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann der autonomen Provinz Bozen – Südtirol, dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik übermittelt und mit Dekret des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik im Einklang mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen bestätigt.

Bozen, 29. Juli 2021

Unternehmerverband Südtirol

Assoimprenditori Alto Adige

Vinicio Biasi

Lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano

Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister

Martin Haller

CNA-SHV Unione Provinciale degli Artigiani

CNA-SHV Südtiroler Handwerkervereinigung

Marco Nobile

Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV)

Hotelier- und Gastwirteverband (HGV)

Wilfried Albenberger

Unione commercio, turismo e servizi Alto Adige

Handels- und Dienstleistungsverband Südtirols

Philipp Moser

Confesercenti Alto Adige

Verband der Selbständigen Südtirols

Federico Tibaldo

Unione dei liberi professionisti Confprofessioni
Südtirol-Alto Adige

Verband der Freiberufler Confprofessioni Südtirol-Alto Adige

Barbara Giordano

Federazione Cooperative Raiffeisen

Raiffeisenverband Südtirol

Herbert von Leon

Coopbund Bolzano

Coopbund Bozen

Heinrich Grandi

A.G.C.I. Alto Adige

A.G.C.I. Alto Adige Südtirol

Marco Schoepf

Cooperazione autonoma Cooperdolomiti

Cooperazione autonoma Cooperdolomiti

Walter Petrone

CGIL/AGB

AGB/CGIL

Cristina Maserati

SGB CISL

SGB CISL

Dieter Mayr

UIL-SGK

UIL-SGK

Christian Troger

Christian Troger

ASGB ASGB
Tony Tschenett

I'assessore all'Istruzione e Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro e all'Integrazione

~~der Landesrat für Deutsche Bildung und Kultur,
Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung,
Handwerk, Industrie, Arbeit und für Integration~~

Philipp Achammer

il presidente pro tempore del Comitato amministratore del Fondo territoriale di solidarietà

~~der zeitweilige Präsident des Verwaltungskomitees des territorialen Solidaritätsfonds~~

Sieghart Flader

Eraser
like fiction
Schools → ~~the~~¹¹

Friend friend ✓ P
Tilly Lou
Lynn

Worsh

Bilancio di previsione

Equilibrio finanziario e costituzione di specifiche riserve finanziarie del fondo territoriale e settoriale nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Numero dei dipendenti nei Settori rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Südtirol

Rientrano i datori di lavoro dei settori commercio, alberghiero, pubblici esercizi, servizi, libere professioni, cooperative ecc. con almeno 1 dipendente e fino a 50 dipendenti che occupino almeno il 75% dei lavoratori nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano e per un periodo superiore a 45 giorni anche cumulativi nel corso dell'anno presso lo stesso datore di lavoro ovvero maturati presso l'appaltatore uscente e l'appaltatore subentrante nei casi di applicazione della "clausola sociale".

Numero medio di lavoratori dipendenti presenti in Provincia di Bolzano	210.000
Numero di lavoratori presso agricoltori, industria, artigianato, enti pubblici, Stato	115.000
Numero lavoratori esclusi per soglia (>50 dipendenti, <45 giorni) o iscritti altro fondo	25.000
Numero di dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo Bolzano	70.000

70.000 dipendenti con retribuzione media di 23.688 euro/anno x 0,45% = 106,60 euro/anno

70.000 contributi ordinari annui da 106,60 euro = 7.461.000 euro totale contributi anno

Per confronto: entrate 2019 complessivi 6.184.000 euro, senza datori di lavoro da 1 a 5 lavoratori

Le entrate del fondo devono essere aggiornate con il 75% del tasso inflattivo programmato (2%) e, inoltre devono essere computati i contributi straordinari dovuti dai datori di lavoro per la domanda di assegno ordinario (ASO) nonché con i contributi dovuti per l'attivazione della staffetta generazionale. Il contributo straordinario per la richiesta dell'assegno ordinario ammonta al 4% della retribuzione globale persa dal lavoratore (articolo 29, comma 8, decreto legislativo 148/2015), mentre il contributo del datore di lavoro per l'attivazione della staffetta generazionale ammonta al 25% dell'importo necessario per provvedere alla copertura dell'onere contributivo a carico del Fondo (articolo 9, comma 3, dell'accordo 20.07.2021). Entrambi i contributi sono calcolati sulla retribuzione media dell'anno 2019 (23.688,00 euro) e aggiornati successivamente con il 75% del tasso inflattivo programmato.

In ordine alla richiesta di intervento dell'assegno ordinario (ASO) esiste una breve serie storica dal 2016 al 2019 che, opportunamente arrotondata, costituirà l'ipotesi 1 di basso numero di richieste; ad essa si affiancherà un'ipotesi 2 di alto numero di richieste al fondo. Per il calcolo dei contributi straordinari si assume sempre la retribuzione media di 23.688,00 euro e il contributo è rapportato alla durata massima dell'intervento dell'assegno ordinario, che è di 26 settimane nel biennio mobile e comunque non oltre 24 mesi nel quinquennio mobile (articolo 8 commi 4 e 5 dell'accordo 20.07.2021). In concreto è stato assunto che le richieste di assegno ordinario riguardino 100 lavoratori per il massimo delle ore (100%) e del periodo (26 settimane) richiedibili per l'ipotesi 1 e 500 lavoratori sempre per massimo delle ore (100%) e del periodo (26 settimane) richiedibili per l'ipotesi 2.

*B. G. Ciroffo
Luisa Anna Bubal*

[Signature]

[Signature]

*B. M. E. d.
Giovanni*

Per contro, non esiste un'esperienza pregressa per valutare il gradimento della c.d. staffetta generazionale. Poiché, tuttavia, per la sua attivazione è richiesto un apposito accordo sindacale le relative richieste, a differenza delle richieste di assegno ordinario, sono in buona parte rimesse all'intelligente gestione delle parti sociali, anziché a impellenti situazioni contingenti. Una cognizione sul numero di potenziali lavoratori interessati alla staffetta generazionale è stata compiuta esaminando il dato occupazionale del 2019, dalla quale emerge che nei settori aderenti al fondo lavorano ancora circa 6.500 lavoratori con un'età anagrafica fra i 60 e i 67 anni. La sostituzione di 200 lavoratori (3% dei potenziali beneficiari) con un intervento del fondo per coprire circa il 50% della contribuzione previdenziale per mediamente 24 mesi costituisce, a partire dal 2023 l'ipotesi 1 e la sostituzione di 400 lavoratori (6% dei potenziali beneficiari) per la medesima percentuale d'intervento e la stessa durata costituisce l'ipotesi 2. L'importo posto a base della stima è il prodotto dell'imponibile previdenziale 23.688,00 euro per anno gravato del 33% (7.817,00 euro) e posto a carico del fondo per il 50% (3.908,50 euro) da sostenere per due anni consecutivi (7.817,00 euro) e quindi con un contributo di attivazione del 25% (1.954,00 euro), da versare al fondo alla presentazione della domanda.

Entrate

anno	Contributo ordinario fondo 0,45%	Contributo str. 4% ASO Ipotesi 1	Contributo str. 4% ASO Ipotesi 2	Contributo per staffetta Ipotesi 1	Contributo per staffetta Ipotesi 2
2022	7.461.000	47.376,00	236.880,00	0	0
2023	7.572.915	48.086,64	240.433,20	390.850,00	781.700,00
2024	7.686.509	48.807,94	244.039,70	396.712,75	793.425,50
2025	7.801.806	49.540,06	247.700,29	402.663,44	805.326,88
2026	7.918.833	50.283,16	251.415,80	408.703,39	817.406,79
2027	8.037.616	51.037,41	255.187,03	414.833,94	829.667,89
2028	8.158.180	51.802,97	259.014,84	421.056,45	842.112,91
2029	8.280.553	52.580,01	262.900,06	427.372,30	854.744,60
	62.917.413	399.514,19	1.997.570,93	2.862.192,27	5.724.384,57

Per quanto sopra esposto, negli otto anni dal 2022 al 2029 compreso affluiscono al Fondo Bolzano 62.917.413,00 euro a titolo di contributi ordinari e da 3.261.706,46 (ipotesi 1 + ipotesi 1) a 7.721.955,50 euro (ipotesi 2 + ipotesi 2) a titolo di contributi straordinari per attivazione dei singoli interventi con una disponibilità complessiva del fondo da 66.179.119,46 a 70.639.368,50 euro.

Poiché l'articolo 4, comma 13, lettera b, del decreto-legge 99/2021 ha posto a partire dal 1° gennaio 2021 gli interventi di assegno ordinario per Covid19 "prioritariamente" a carico del Fondo stesso, questo non ha riserve e deve essere ricostituito da capo.

Prestazioni del Fondo

Le finalità del fondo consistono, secondo l'articolo 2 dell'accordo 20.07.2021, nella predisposizione di una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali (assegno ordinario), di una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, di assegni straordinari per il sostegno al reddito ovvero di integrazioni contributive, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, per lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni e di un finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Tuttavia, le effettive prestazioni si rinvengono nell'articolo 7 dell'accordo 20.07.2021, secondo il quale il Fondo eroga l'**assegno ordinario** a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sostiene il **ricambio generazionale** delle maestranze (staffetta). Per quanto riguarda il cofinanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi bilaterali, provinciali, nazionali o dell'Unione Europea, nulla di concreto è previsto nell'accordo del 20.07.2021, anche se le parti si sono riservate di riconsiderare l'ipotesi con successivi accordi. **Nel calcolo prospettico delle uscite, basate sempre sulle medesime stime già esposte nella parte relativa alle entrate, occorre tenere presente l'integrazione dell'assegno ordinario fino all'importo di 1.199,00 euro lordi di cui all'articolo 8, comma 3, dell'accordo citato. Predetto importo lordo è soggetto alla ritenuta del 5,84% di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.**

Assegno ordinario con durata massima: 26 settimane (6 mesi) nel biennio mobile

1.199,00 euro x 6 = 7.194,00 euro (importo complessivo per 26 settimane/6mesi)
7.194,00 euro x 5,84% = 420,13 euro (70,02 € mensili) ritenuta ex art. 26 legge 41/1986

23.688,00 euro : 2 = 11.844,00 Euro x 33% = 3.908,52 euro (contribuzione figurativa correlata)

Per semplicità non sono previsti aggiornamenti né dell'importo dell'assegno ordinario, né della contribuzione correlata (75% del tasso inflattivo programmato 2%).

Importo complessivo singolo intervento	11.102,52 euro
Importo complessivo 100 interventi	1.110.252,00 euro
Importo complessivo 500 interventi	5.551.260,00 euro

Costo Assegno ordinario (ASO) integrato fino a 1.199,00 € mensili dal 2022 al 2029

anno	Ipotesi 1		Ipotesi 2	
	n. domande	spesa annua	n. domande	spesa annua
2022	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
2023	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
2024	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
2025	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
2026	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
2027	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
2028	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
2029	100	1.110.252,00	500	5.551.260,00
		8.882.016,00		44.410.080,00

Staffetta generazionale a tempo parziale 50% per max. 24 mesi

In ordine al calcolo dei costi per l'intervento a titolo di staffetta generazionale va tenuto conto che il primo anno (2022), sia per l'iter autorizzativo dell'accordo 20.07.2021 sia per la sostanziale mancanza di fondi, non ci saranno uscite. Inoltre, poiché l'accreditamento della contribuzione a carico del fondo avviene a cadenza mensile (fine mese), anche nel caso improbabile che tutti gli interventi fossero deliberati a partire dall'inizio dell'anno, nel primo anno le uscite riguardano solo 12 dei 24 mesi di durata media deliberata; negli anni successivi saranno contabilizzati i 12 mesi residui dei 24 mesi deliberati, cui si aggiungono i primi 12 mesi del secondo anno e così a proseguire per tutti gli anni considerati.

Retribuzione media imponibile: 23.688,00 euro
 Imponibile per part-time 50%: 11.844,00 euro
 Contribuzione correlata 33%: 3.908,52 euro

Costo complessivo singolo intervento: 3.909,00 euro
 Costo complessivo per 200 lavoratori 12 mesi: 781.800,00 euro
 Costo complessivo per 200 lavoratori 24 mesi: 1.563.600,00 euro
 Costo complessivo per 400 lavoratori 12 mesi: 1.563.600,00 euro
 Costo complessivo per 400 lavoratori 24 mesi: 3.127.200,00 euro

Per semplicità non viene aggiornata la contribuzione a carico del fondo (75% del tasso inflattivo programmato 2%).

Costo staffetta generazionale dal 2022 al 2029 part-time 50% max. 24 mesi

anno	Ipotesi 1		Ipotesi 2	
	Lavoratori	spesa annua	Lavoratori	spesa annua
2022	0	0,00	0	0,00
2023	200	781.800,00	400	1.563.600,00
2024	200	1.563.600,00	400	3.127.200,00
2025	200	1.563.600,00	400	3.127.200,00
2026	200	1.563.600,00	400	3.127.200,00
2027	200	1.563.600,00	400	3.127.200,00
2028	200	1.563.600,00	400	3.127.200,00
2029	200	1.563.600,00	400	3.127.200,00
		10.163.400,00		20.326.800,00

Le uscite del fondo fino all'anno 2029 compreso possono essere pertanto stimate da un minimo di 19.045.416,00 euro (8.882.016,00 + 10.163.400,00) fino a un massimo di 64.736.880,00 euro (44.410.080,00 + 20.326.800,00). I predetti importi possono crescere, a titolo di inflazione (75% di 2%) da 300.000 a poco meno di 1.000.000 euro. Gli importi cumulati vanno quindi da 19.345.416,00 euro a 65.736.880,00 euro.

Spese di amministrazione del fondo ed oneri diversi

Si postula che dall'inizio dell'anno 2022 non dovranno più essere amministrati interventi di integrazione salariale per SARS-Cov2 (Covid19), né in conto prestazioni ordinarie (ASO), né in conto prestazioni in deroga (CIGD) e che quindi l'attività amministrativa del fondo si normalizzi sui livelli pre-pandemici.

Di conseguenza, in linea con gli andamenti degli anni 2016-2019, il fondo dovrà sostenere fra spese di amministrazione, oneri per il trasferimento allo Stato di economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti in conto spese di amministrazione e trasferimenti passivi l'importo di 30.000,00 euro annui per un importo totale fino al 2029 compreso di 240.000,00 euro.

Equilibrio fra entrate e uscite (sostenibilità)

anno	Entrate minime (ipotesi 1 + ipotesi 1)	Entrate max. (ipotesi 2 + ipotesi 2)	Uscite minime (ipotesi 1 + ipotesi 1)	Uscite max (ipotesi 2 + ipotesi 2)
2022	7.508.376,00	7.697.880,00	1.110.252,00	5.551.260,00
2023	8.011.851,64	8.595.048,20	1.892.052,00	7.114.860,00
2024	8.132.029,69	8.723.974,20	2.673.852,00	8.678.460,00
2025	8.254.009,50	8.854.833,17	2.673.852,00	8.678.460,00
2026	8.377.819,55	8.987.655,59	2.673.852,00	8.678.460,00
2027	8.503.487,35	9.122.470,92	2.673.852,00	8.678.460,00
2028	8.631.039,42	9.259.307,75	2.673.852,00	8.678.460,00
2029	8.760.505,31	9.398.197,66	2.673.852,00	8.678.460,00
	66.179.118,46	70.639.367,49	19.045.416,00	64.736.880,00
Inflaz.	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00
spese	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	66.179.118,46	70.639.367,49	19.585.416,00	65.976.880,00

Nell'ipotesi peggiore, cioè la combinazione delle entrate minime (ipotesi 1 + ipotesi 1) con le uscite massime (ipotesi 2 + ipotesi 2) alla fine del periodo (2029) rimarrebbe un avanzo di complessivi 202.238,46 euro. Nell'ipotesi inversa, cioè la combinazione delle entrate massime (ipotesi 2 + ipotesi 2) con le uscite minime (ipotesi 1 + ipotesi 1) alla fine dell'anno 2029 risulterebbe un avanzo di oltre 50.000.000,00 euro. Poiché tuttavia, le entrate e le uscite sono correlate per via dei contributi aggiuntivi chiesti ai datori di lavoro per l'attivazione degli interventi, si precisa che correttamente deve essere comparata da una parte l'entrata minima con l'uscita minima e dall'altra l'entrata massima con l'uscita massima, per cui il fondo riuscirà a costituire riserve per almeno 5.000.000,00 euro (precisamente: 4.662.487,49) se non di più fino ad un massimo 46.593.702,46 euro.

Si ricorda altresì che in caso di esaurimento dei mezzi finanziari incassati, il fondo non può deliberare ulteriori prestazioni.

Bolzano, 29 luglio 2021

Hermann Grasch